

LEGGE REGIONALE 8 gennaio 2002, n. 1

Mantenimento delle funzioni assistenziali in favore di ciechi e sordomuti in capo alle Province.
(BUR n. 106 del 31 dicembre 2001, supplemento straordinario n. 4)

Art. 1

1. Sono mantenute in capo alle Province le funzioni e i compiti amministrativi concernenti l'assistenza ai ciechi e sordomuti di cui al decreto legge 18/1/1993, n. 9, convertito con modifiche in legge 18/3/1993, n. 67.

Art. 2

1. Sono conferite alle Province le funzioni e i compiti amministrativi concernenti i servizi sociali relativi ai portatori di handicap, non vedenti e sordomuti, ai sensi dell'art. 132, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31/3/1998, n. 112.

2. Le Province esercitano le funzioni e i compiti amministrativi concernenti i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio, ai sensi dell'art. 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31/3/1998, n. 112.